

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. MARCONI"

CONVENZIONE DI TIROCINIO/STAGE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 4, secondo comma, del decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)

Prot. n. 220

TRA

L' ISTITUTO SUPERIORE "G. MARCONI" con sede in TORTONA V.le EINAUDI N°6 ,

codice fiscale 94002440066 d'ora in poi denominato «soggetto promotore»,

rappresentato dal Prof. Guido Rosso nato ad Alessandria il 12/10/1961;

E

Comune di Cassano Spinola con sede legale in Piazza XXVI Aprile – Cassano Spinola (AL) Partita IVA 00388100067 d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», con rappresentante legale Avv. Marco S. Traverso nato a Novi Ligure (AL) il 14/04/1965

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Considerato altresì che la Regione Piemonte, con Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 agli artt. 38, 39 e 40 ha previsto, tra l'altro, i tirocini riservati agli studenti iscritti presso gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, contemplando questi ultimi tra i soggetti promotori.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi dell' art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e degli artt. 38 e 39 della L.R. 34 del 22 dicembre 2008, il Comune di Cassano Spinola si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 1 soggetto in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Istituto "Marconi" di Tortona ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997 e dell'art. 40 della L.R. 34/2008.

Art. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio e l'eventuale indicazione dei settori esclusi
 - e) attività che svolgerà lo stagista (mansionario)
 - f) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile a cura del soggetto promotore.

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. MARCONI"

Art. 3.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
- d) rispettare gli orari di lavoro predisposti dal tutor aziendale in collaborazione con il tutor scolastico
- e) comunicare tempestivamente all'azienda e alla segreteria della scuola una eventuale assenza dal luogo di lavoro

Art. 4.

Il soggetto ospitante si impegna a :

- a) fornire agli stagisti adeguata e specifica formazione/informazione sulla sicurezza,relativamente all'impiego a cui sono destinati e darne comunicazione ed evidenza al soggetto promotore;
- b) fornire agli stagisti gli eventuali dispositivi di protezione individuali e darne comunicazione ed evidenza al soggetto promotore, anche in caso di non necessità;
- c) comunicare al soggetto promotore per l'approvazione ogni variazione della sede, dell'orario di lavoro o del mansionario dello stagista;
- d) comunicare al soggetto promotore una eventuale assenza dal luogo di lavoro dello stagista
- e) non assegnare allo stagista mansioni da svolgere al di fuori della sede di lavoro,se non concordate preventivamente con l'Ente Promotore, pena la sospensione immediata dello stage stesso; (si rammenta, a tal proposito, che ricade sul soggetto ospitante qualsiasi responsabilità derivante dai danni provocati dalla mancata osservanza di tale disposizione).

Art. 5.

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Tortona, 22 gennaio 2016

(firma e timbro del soggetto promotore) Il Dirigente Prof. Guido Rosso



Guido Rosso

(firma e timbro del soggetto ospitante) Avv. Marco S. Traversari

Marco S. Traversari

